


# **SALUTE E SORVEGLIANZA SANITARIA IN COVID 19**

Dr.ssa Mariadele Passera  
Medico Competente Coordinatore  
Gruppo Credit Agricole



---

## PREMESSA

---

La sorveglianza sanitaria può essere definita come “l’insieme di atti medici finalizzati alla tutela della salute e alla sicurezza (nella sua componente sanitaria) dei lavoratori, in relazione ai fattori di rischio professionali, alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa ed alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica” (Linee Guida per la Sorveglianza Sanitaria della SIMLII).

Nella pratica essa si realizza attraverso:

- la conoscenza della valutazione dei rischi lavorativi propri della mansione;
- l’identificazione di eventuali condizioni di salute che possono controindicare mansioni che comportano rischi particolari;
- la valutazione di eventuali condizioni di salute suscettibili di aggravamento in seguito all’espletamento della mansione assegnata.

La sorveglianza sanitaria mira, dunque, ad identificare precocemente eventuali alterazioni dello stato di salute lavoro-correlate e questo si realizza mediante lo studio della funzionalità degli organi ed apparati che possono essere bersaglio di fattori di rischio presenti nell’ambiente di lavoro.

Inoltre, essa è rivolta ad evidenziare anche quelle alterazioni delle condizioni di salute che, pur non essendo conseguenti all’esposizione a fattori di rischio professionali, possono venire aggravate dalla specifica attività lavorativa o rappresentare un fattore di ipersuscettibilità per lo sviluppo di altre patologie o per il rischio infortunistico. Come espresso nella definizione iniziale, scopo della sorveglianza sanitaria, in particolare della sorveglianza medica preventiva e periodica, è giungere alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica per ogni singolo lavoratore, obbligo previsto dalla normativa vigente.

Il protocollo di sorveglianza sanitaria viene definito in base ai rischi indicati nel Documento di valutazione dei rischi; d’altra parte i risultati della sorveglianza sanitaria costituiscono un elemento di verifica/approfondimento fondamentale per la valutazione dei rischi a livello sia individuale sia di gruppo omogeneo.

In merito alla sorveglianza sanitaria e a quanto previsto dall'art. 41 del D.lgs. 81/2008 ed alle tipologie di **visite mediche** ivi incluse, si ritiene che esse debbano essere **garantite** purché si possano eseguire nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Le visite mediche si svolgeranno nell'infermeria aziendale ove presente, o in un ambiente idoneo di congrua metratura, con adeguato ricambio d'aria, che consenta il rispetto dei limiti del distanziamento sociale e un'adeguata igiene delle mani.

In occasione delle visite mediche anche il lavoratore indosserà idonee protezioni (mascherina), e la programmazione delle visite mediche dovrà essere organizzata in modo tale da evitare l'aggregazione, ad esempio nell'attesa di accedere alla visita stessa.

Qualora un lavoratore si presentasse a visita medica con febbre o sintomi respiratori anche lievi verrà fornita e fatta indossare mascherina chirurgica se assente. In assenza di altre problematiche, il soggetto sarà inviato al proprio domicilio con la raccomandazione di limitare al minimo i contatti stretti, di osservare le precauzioni igieniche e di contattare tempestivamente il proprio Medico di Medicina Generale (o il Servizio di Continuità Assistenziale), o, in caso di sintomi gravi, direttamente il 118. Inoltre, al fine di rintracciare i possibili contatti, saranno raccolte e conservate le informazioni relative ai soggetti che hanno soggiornato nei medesimi locali (nome, cognome, indirizzo, numero telefonico), da mettere a disposizione delle strutture preposte (Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente).

Fondamentale è comunque e richiamare anche la responsabilità personale di ogni lavoratore secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. *“Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.”* Nel rispetto dell'autonomia organizzativa, nel massimo rispetto possibile delle vigenti norme sulla privacy, il lavoratore dovrà dare comunicazione al datore di lavoro, indirettamente **per il tramite del medico competente** attraverso la specifica procedura, della variazione del proprio stato di salute legato all'infezione da SARS-CoV 2 quale contatto con caso sospetto in modo che possa essere attivata la sorveglianza sanitaria specifica.

### I. Azioni preventive e monitoraggio della salute

Al ripopolamento dei siti aziendali comporterà la ripresa delle visite mediche periodiche per i lavoratori esposti a rischio secondo DVR in essere, questo rappresenta certamente un'occasione utile per intercettare possibili casi o soggetti a rischio, nonché per le informazioni e le raccomandazioni che il Medico Competente stesso potrà fornire nel corso della visita.

Come indicato nel Protocollo condiviso Il MC, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, può suggerire inoltre l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuto utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute del lavoratore” e considerando la necessità di prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente esposte al virus, si ritiene necessario adottare misure aggiuntive specifiche oltre a quelle già in essere.

Nello specifico si delineeranno le seguenti azioni :

#### 1.1 Svolgimento visite mediche

La sorveglianza sanitarie e relative visite seguirà le indicazioni contenute nella procedura in essere e interesserà i lavoratori individuati come esposti a rischio secondo il DVR ; a scopo esemplificativo si riportano le tipologie di viste individuate dall'articolo 41, al comma 2 del Dlgs 81/2008, nello specifico:

- a) **visita medica preventiva** intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  - b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
  - c) **visita medica su richiesta del lavoratore**, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  - d) **visita medica in occasione del cambio della mansione** onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
  - e) **visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro** nei casi previsti dalla normativa vigente.
- e-bis) **visita medica preventiva in fase preassuntiva**;
- e-ter) **visita medica precedente alla ripresa del lavoro**, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
- Il medico competente, (art. 41, comma 6), sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
- a) idoneità;
  - b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  - c) inidoneità temporanea;
  - d) inidoneità permanente.

## 1.2 Valutazione e gestione del contagio

Nell'ottica di incrementare l'attività di collaborazione tra il Medico Competente e l'Azienda, con particolare riferimento alla necessità di adempiere a quanto previsto dalle autorità sanitarie competenti sono state elaborate diverse procedure mirate a identificare i contatti stretti ed i contagiati oltre che gestire il rientro al lavoro dopo malattia

### 1.2.1. Identificazione dei contatti stretti o contact tracing

Al fine di migliorare l'identificazione di soggetti come possibili **contatti stretti** con casi sospetti o accertati positivi di malattia infettiva COVID-19, è stata elaborata la procedura di "**Segnalazione di possibili casi sospetti accertati positivi al SARS-COV2 in ambiente lavorativo**" a cui devono attenersi i lavoratori e l'Azienda stessa.

Ad ogni informazione ricevuta in Azienda di contatto tra dipendenti ed eventuali contagiati è necessario procedere tramite intervista a determinare le date dei contatti, di permanenza in azienda dopo il potenziale contatto, gli ambienti aziendali frequentati e il numero di colleghi frequentati o con cui si ha avuto contatto stretto. Tale intervista viene svolta dal personale HR in stretta collaborazione con il MC. Saranno poi attivate le misure di prevenzione previste da protocollo di sicurezza aziendale in atto.

Nell'approfondimento dell'inchiesta epidemiologica (contact tracing in ambito lavorativo) si focalizzerà la ricerca dei contatti stretti con particolare attenzione alle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. Garantendo la trasmissione (diretta o tramite ufficio personale dell'azienda) all'ATS territorialmente competente, dei dati necessari alla identificazione dei contatti da rintracciare: Nome Cognome data di nascita comune di residenza/domicilio e recapito telefonico ed e-mail (se nota).

### 1.2.2. Reintegro dei lavoratori dopo infezione da COVID 19

Coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono

continuare ad accusare disturbi rilevanti descritti in letteratura, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.

Pertanto, il medico competente, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettuerà la visita medica prevista dall'art.41, c. 2 *lett. e-ter* del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischio - **indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.**

### **1.3.Tutela del lavoratore "fragile"**

I lavoratori in possesso del riconoscimento medico, certificati rilasciati dal medico di base ,attestanti una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie croniche, oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita rientranti le previsioni del DM del 04.02.022, manterranno il lavoro agile attivato all'inizio dell'emergenza visto la proroga fino al 30 giugno 2022 delle disposizioni di lavoro agile semplificato o emergenziale, con riferimento a quanto predisposto ai due commi del decreto-legge 19 maggio 2020, che ne consentono il ricorso anche in assenza degli accordi individuali.

Considerato che La sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio è stata prorogata al 30 giugno 2022 nonostante la cessazione dello stato di emergenza, e sulla base del fatto che i Datori di lavoro pubblici e privati la assicurano ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio; in ragione dell'età' o della condizione di rischio derivante anche da patologia COVID-19, da altre comorbilità' che possono caratterizzare una maggiore rischio; i lavoratori che non rientrano nelle casiste del DM del 04.02.2022 a cui comunque è stato attivato fino ad ora il lavoro agile, in quanto inizialmente considerati fragili perché affetti da patologie che possono incidere sulla prognosi in caso di infezione, e per i quali sono necessarie soluzioni più cautelative per il reinserimento lavorativo in presenza, verranno sottoposti a visita medica. Sulla base delle disposizioni normative vigenti, il MC procederà quindi alla rivalutazione di questi lavoratori fatto salvo il conseguimento del giudizio di idoneità alla mansione, nel rispetto delle attuali previsioni normative. In sede di visita medica verranno individuate tutte le misure di tutela da adottare anche al fine di consentire la prosecuzione dell'attività lavorativa nelle modalità più compatibili e garantendo un rientro sicuro nel rispetto dei protocolli di sicurezza anticontagio SARS COV 2.

I lavoratori che lo riterranno utile, possono, comunque sempre, rappresentare al medico competente l'eventuale sussistenza di patologie che gli conferiscono condizioni di fragilità anche attraverso la richiesta di **visita medica di cui all'art. 41 c. 1 *lett. c.*** (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente. La documentazione sarà esaminata dal Medico Competente il quale, qualora ne ricorrano le condizioni attiverà la sorveglianza sanitaria eccezionale.

Per i lavoratori in smart work, in quanto in condizioni di fragilità perchè rientranti nelle condizioni del DM del 04.02.2022 se ritengono di poter o voler rientrare prima di Giugno 2022 dovrebbero comunque inoltrare la richiesta al medico competente, sarà quest'ultimo a dargli indicazioni sul da farsi in rapporto all'andamento epidemiologico della pandemia stessa

## PROCEDURA SEGNALAZIONE DI POSSIBILI CASI SOSPETTI O ACCERTATI POSITIVI AL SARS-COV-2 IN AMBIENTE LAVORATIVO

Se tra i lavoratori dell'azienda si verifica un caso accertato o sospetto di COVID-19 l'azienda deve collaborare con il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) dell'AUSL al fine di adottare le misure di isolamento necessarie. La comunicazione dell'esistenza di un caso tra i lavoratori può giungere all'azienda: direttamente dal DPS, oppure dal lavoratore stesso o dai suoi familiari.

Nello specifico

- A. In caso di possibili casi accertati positivi di malattia infettiva COVID-19, i **Lavoratori** devono:
1. Contattare l'azienda sanitaria territorialmente competente (Dipartimento Prevenzione Sanità Pubblica e/o Medico di Medicina Generale, Guardia Medica o Numero Verde Disponibile) e seguire le istruzioni ricevute soprattutto se consigliata quarantena o isolamento cautelativo;
  2. Se posta quarantena o isolamento cautelativo inviare una e-mail che allerta dell'assenza, alla funzione Risorse Umane specificando l'unità operativa di riferimento;
- B. In caso di segnalazione in ambiente lavorativo di casi accertati positivi di malattia infettiva COVID-19, l'**Azienda** deve:
1. Delimitare lo spazio fisico del luogo di avvenuto contatto con data e luogo di avvenuto contatto, identificazione di eventuali lavoratori con cui è avvenuto in contatto;
  2. Informare il Medico Competente aziendale;
  3. Procedere alla predisposizione e realizzazione delle procedure sanitarie (es. sanificazione) definite nei protocolli aziendali;
  4. L'Azienda, inoltre su richiesta del Dipartimento di Sanità Pubblica, o di sua iniziativa, nel caso riceva per altre vie, diverse dal DSP, l'informazione che si è verificato un caso o sospetto di COVID-19 tra i suoi lavoratori deve raccogliere l'elenco dei contatti stretti e comunicarlo al dipartimento Prevenzione Sanità Pubblica stesso

Nei casi in cui esistono ordinanze specifiche da parte dei dipartimenti di prevenzione sanitaria in cui si richiede segnalazione di possibili casi sospetti o accertati positivi al coronavirus da parte dell'azienda tramite il medico competente, in aggiunta a quanto sopra elencato deve

- Fornire l'elenco dei Lavoratori potenzialmente a rischio di avvenuto contatto al Medico Competente Coordinatore, indicando nome, cognome, data di nascita, indirizzo e numero di telefono di ogni singolo lavoratore.

Una volta ricevuto l'elenco dei Lavoratori potenzialmente a rischio, il **Medico Coordinatore Competente** deve:

- Contattare l'azienda sanitaria territorialmente competente fornendo elenco di tali lavoratori nelle modalità da essa indicata;
- Qualora il Medico Competente ricevesse indicazioni specifiche da parte del Dipartimento di Prevenzione informerà l'Azienda e/o il lavoratore

## PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI RISCONTRO DI TAMPONE POSITIVO PER SARS COV 2

### CONTAGIATO DA COVID 19

A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione. **La cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare** per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

I lavoratori con tampone molecolare o antigenico positivo per la ricerca di SARS COV2 risultano essere contagiati dovranno rispettare isolamento domiciliare o quarantena in particolare

1. I lavoratori che hanno precedentemente ricevuto terza dose vaccinale o dose booster o hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni l'isolamento può essere ridotto da 10 a **7 giorni** (solo se sempre asintomatici o asintomatici da almeno 3 giorni) al termine di tale periodo l'interessato dovrà **comunque effettuare** un test molecolare o antigenico rapido e potrà rientrare al lavoro a fronte di un risultato negativo
2. Tutti gli altri soggetti che non rientrano nella classificazione del punto 1 dovranno rispettare l'isolamento per 10 giorni e al termine di tale periodo l'interessato dovrà effettuare un test molecolare o antigenico rapido e potrà rientrare al lavoro a fronte di un risultato negativo

Al riscontro della positività al tampone molecolare o antigenico rapido il lavoratore dovrà:

1. Informare immediatamente il proprio Medico Curante e seguire l'operatività prevista dall'azienda sanitaria locale,
2. informare tempestivamente il proprio HR Manager di riferimento e **inviare al massimo entro 24h il modulo di autodichiarazione Allegato 1 all'indirizzo e-mail del Medico Competente Aziendale (Dott.ssa Mariadele Passera; [mariadele.passera@meteservizi.it](mailto:mariadele.passera@meteservizi.it))**.

Al Termine del periodo di isolamento o quarantena, con tampone antigenico o molecolare negativo e in possesso del CERTIFICATO DI GUARIGIONE, potrà:

1. rientrare in ambienti lavorativi **informando dell'avvenuta guarigione preventivamente** HR tramite mail all'indirizzo: [HRTeam-accessi@credit-agricole.it](mailto:HRTeam-accessi@credit-agricole.it). Si riporta il testo della mail da utilizzare in **allegato 2** della presente procedura.
2. Essendo l'accesso in Azienda possibile solo con un **green pass valido**, dovrà verificare, attraverso i mezzi nazionali previsti (ex piattaforma nazionale; fascicolo sanitario elettronico; App IO ecc.) che gli venga rilasciato per tempo e che sia valido. In caso non pervenisse per tempo potrà sempre presentare il **certificato di guarigione** senza il quale comunque non può considerarsi conclusa la malattia.

Tampone  
positivo

- Segnalare la positività a Medico di base o all'autorità sanitaria locale di pertinenza
- Segnalare la positività ad HR
- Inviare via mail Allegato 1 della presente procedura al Medico Competente Dr.ssa Passera Mariadele

Quarantena/  
Isolamento  
domiciliare

- Quarantena di 7 giorni solo
  - se vaccinato con tre dosi o con dose booster
  - se completato ciclo vaccinale da meno di 120 giorni
- Quarantena di 10 giorni in tutti i rimanenti casi

Tampone  
negativo

Certificato di  
guarigione /  
Green Pass  
valido

- Assicurarsi di avere Green Pass valido
- Segnalare ad HR Team accessi la guarigione e il rientro con mail sottoriportata all'indirizzo: [HRTeam-accessi@credit-agricole.it](mailto:HRTeam-accessi@credit-agricole.it)

Accedere in  
ambienti  
lavorativi

---

**Schema riassuntivo processo da seguire in caso di positività a SARS COV 2**



## **CONTATTI STRETTI CON COLLEGHI O SOGGETTI TERZI POSITIVI**

Per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e' applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a cio' abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

In particolare i lavoratori che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

**se asintomatici non si applica** la quarantena ed il collega potrà proseguire la consueta attività lavorativa indossando obbligatoriamente la mascherina FFP2 con un termine di autosorveglianza al quinto giorno. Se comparissero dei sintomi valgono le condizioni previste nel punto successivo.

se **sintomatici** i soggetti dovranno eseguire immediatamente alla comparsa dei sintomi un test molecolare o antigenico.

Se **positivo** si configura la condizione di contagiato esposta in precedenza .

Se **negativo**, il soggetto con sintomi dovrà contattare il proprio medico di base ed attenersi alle sue disposizioni. Se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19 dovranno ripetere un test antigenico rapido o molecolare.

Si precisa che: I **contatti stretti possono essere formalizzati da Medico Curante o ASL ma anche dal Medico Competente Aziendale**. Nell'eventuale attesa di ufficiale formalizzazione di contatto stretto, il collega che si ritenga tale si comporterà nelle modalità più sopra esposte. In caso di contagio in ambiente lavorativo sulla base dei risultati del contact tracing aziendali i lavoratori potrebbero ricevere dal Medico Competente Aziendale una e-mail che formalizzerà il contatto stretto avvenuto in azienda.

## **PROCEDURA DI RIENTRO DA MALATTIA precedentemente applicata**

Ad eccezione dei rientri da contagio SARS COV2 o quarantena disciplinati più sopra, per tutte le altre casistiche di rientro da malattia si ritornerà alla **gestione ordinaria** (autodichiarazione per 1g di malattia e presentazione di certificato medico qualora i giorni di malattia siano superiori), con contestuale abrogazione della circolare 2020/086

Definizioni:

### **SI DEFINISCE CONTATTO STRETTO O AD ALTO RISCHIO**

- *una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19*
- *una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano) nelle 48h precedenti*
- *una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) nelle 48h precedenti*
- **una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti** nelle 48h precedenti
- *una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei (FFP2) nelle 48h precedenti*
- *Per tutte le altre fattispecie si rimanda al sito del Ministero della Salute*

## PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI LAVORATORI FRAGILI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA NORMATIVA COVID 19

Le presenti linee guida, che sistematizzano le prassi adottate per la gestione della fragilità in coerenza con le disposizioni normative progressivamente emanate, troveranno applicazione fino al 31 Giugno 2022 secondo normativa vigente

Di seguito le indicazioni per la mappatura e gestione dei soggetti che presentano patologie rilevanti ai fini dell'individuazione quali lavoratori fragili ai sensi e per gli effetti della normativa Covid 19

- I dipendenti che rientrano nelle condizioni di "fragilità", sono stati informati dal MC di attivarsi per richiedere al proprio medico di medicina generale (MMG) un certificato attestante la condizione di fragilità che il dipendente stesso trasmetterà direttamente al MC.
- Il MC verifica le informazioni disponibili al fine di valutare eventuali situazioni di fragilità secondo il DM del 04.02.2022 tenendo altresì conto della mansione svolta da ciascun lavoratore.
- Ove il MC non rilevi alcuna situazione di fragilità, comunica tale esito ad HR che procederà ad autorizzare il lavoratore ad accedere nei siti aziendali.
- Ove il MC conferma la situazione di "fragile" del lavoratore secondo o meno decreto ministeriale sovracitato, ne dà comunicazione scritta (email) al lavoratore, precisando altresì che seguirà comunicazione da parte di HR sulle modalità di prosecuzione dell'attività lavorativa.
- Comunicata la valutazione al dipendente, il MC trasferisce i nominativi dei soggetti "fragili ministeriali" alla funzione HR in modo tale da consentire a quest'ultima di comunicare al dipendente le modalità operative che saranno adottate cioè proseguire la prestazione in Smart Working al proprio domicilio
- Per i soggetti qualificati "non fragili" secondo la circolare ministeriale ma che sono affetti da patologie note al MC e che possono incidere sulla prognosi in caso di infezione verrà attivato un programma di sorveglianza sanitaria straordinaria al fine di poter verificare e rivalutare la situazione medica complessiva oltre che, valutare e informare, il lavoratore delle possibili misure di gestione del rischio implementate, affinché il dipendente sia posto in condizioni di sicurezza compatibili con la sua fragilità. Laddove, a seguito delle verifiche congiunte di HR, RSPP, MC e Responsabile, non sia possibile implementare le misure di gestione del rischio nel luogo di lavoro (e la mansione non sia eseguibile in Smart Working), il MC dichiarerà l'inidoneità temporanea alla mansione dandone comunicazione all'interessato e al DL.

Di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo delle principali misure di gestione del rischio che possono essere proposte e valutate:

- Il divieto di utilizzo promiscuo di veicoli per il raggiungimento del posto di lavoro;
- Assegnazione di DPI specifici (mascherina FFP2, guanti, occhiali, etc) e plexiglass sul sito di lavoro
- Organizzazione di modalità idonee per la consumazione pasto in ufficio
- Rinforzare la comunicazione verso il lavoratore circa l'importanza di aderire alle misure di prevenzione generale in merito al COVID-19, con particolare riferimento a:  
o Evitare assembramenti; divieto di partecipare a riunioni in presenza; Divieto di utilizzo di mezzi di trasporto pubblico per il tragitto casa-lavoro-casa; Lavaggio frequente delle mani/utilizzo di igienizzante per le mani; Uso di mascherine assegnate; Evitare di presentarsi al lavoro se si presentano dei sintomi (Temperatura oltre 37.5°C, tosse, difficoltà respiratoria, ecc.);
- Notifica immediata alla comparsa dei sintomi sopramenzionati mentre ci si trova nel posto di lavoro.

La valutazione delle misure verrà eseguita, oltre che in collaborazione con RSPP e MC, anche con il Responsabile HR. Una volta identificate, le misure verranno comunicate in forma scritta al dipendente da parte della funzione HR e saranno oggetto di monitoraggio da parte del Responsabile del lavoratore

**Allegato1**

**AUTODICHIARAZIONE DA COMPILARSI IN CASO DI TAMPONE POSITIVO COVID 19**  
(AI SENSI DEGLI ART 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000,N 445)

Il\La sottoscritto\sa \_\_\_\_\_  
Nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_  
Tel: \_\_\_\_\_

Società di Appartenenza \_\_\_\_\_

indirizzo e-mail: \_\_\_\_\_

consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (art.76 D.P.R. n. 445/2000}

**DICHIARA**

- Di aver contratto la **malattia COVID 19** ( presenza di tampone oro-faringeo positivo ) e di essere in isolamento e/o sorveglianza attiva dal tampone positivo eseguito in data \_\_\_\_\_
- Di essere /non essere vaccinato
  - Data 1° dose \_\_\_\_\_
  - Data 2° dose \_\_\_\_\_
  - Data 3° dose booster \_\_\_\_\_
  - Di essere guarito da infezione COVID 19 nei 120 giorni precedenti
- Di essere /non essere sintomatico
  - data inizio sintomi \_\_\_\_\_

In base alla definizione di contatto stretto, secondo Circolare del Ministero indico tra i miei colleghi i seguenti nominativi:

1. NOME E COGNOME \_\_\_\_\_
2. NOME E COGNOME \_\_\_\_\_
3. NOME E COGNOME \_\_\_\_\_
4. NOME E COGNOME \_\_\_\_\_
5. NOME E COGNOME \_\_\_\_\_
6. NOME E COGNOME \_\_\_\_\_

Data li,

Firma del dichiarante

**Qualora ritenesse che nessuno dei suoi colleghi, frequentati sia all'interno degli ambienti di lavoro che fuori non rientrasse nella definizione dovrebbe scrivere nessuno al posto dei nominativi.**

**Allegato 2**

**TESTO DELLA MAIL DA UTILIZZARE AL RINETRO IN AMBIENTI LAVORATIVI DOPO MALATTIA DA COVID 19  
AL TERMINE DELL'ISOLAMENTO CON TAMPONE NEGATIVO E CERTIFICATO DI GUARGIONE**

**LA MAIL VA INDIRIZZATA A [HRTeam-accessi@credit-agricole.it](mailto:HRTeam-accessi@credit-agricole.it) ALMENO 24-48 ORE PRIMA DEL  
RIENTRO**

**In accordo con le indicazioni normative vigenti; il/la sottoscritto/a**

\_\_\_\_\_ (matricola n° \_\_\_\_\_)

**con la presente, comunico di essere in possesso di certificato di guarigione e che  
con esso, si è concluso il mio periodo di isolamento.**

**A partire dal \_\_\_\_\_ rientrerò in ambienti lavorativi.**

**RIFERIMENTI Medico Competente Coordinatore Aziendale Dr.ssa Mariadele Passera**

**e-mail: [mariadele.passera@meteservizi.it](mailto:mariadele.passera@meteservizi.it)**

Si specifica che nella mail andranno indicati **obbligatoriamente**:

- a. Cognome e nome del lavoratore
- b. Azienda e sede presso cui è impiegato
- c. Numero di matricola
- d. Recapito telefonico del lavoratore
- e. Indirizzo mail del lavoratore (qualora si invii la documentazione utilizzando un indirizzo diverso dal proprio)
- f. allegare copia di certificazioni mediche che attestano la patologia